

A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

## CIRCOLARE Nº 31

Oggetto: 30 giugno 2022 – Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

## **CENTRO STUDI TRIBUTARI**

## **CIRCOLARE N. 22 - 2022**

Oggetto: 30 giugno 2022 - Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione --

Entro il prossimo **30 giugno**, i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del Codice Civile, tra cui le attività commerciali e, quindi anche le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro, devono, per effetto della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e dell'art. 35 D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, pubblicare nei propri siti internet o portali digitali, secondo le modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, vantaggi economici di qualunque genere, di importo considerato superiore a 10 mila euro, effettivamente incassati, erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dalle Società controllate di diritto e di fatto, direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni stesse.

Per Pubbliche Amministrazioni si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli IACP, le Camere di Commercio e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Non rientrano nell'obbligo i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni), né le attribuzioni che costituiscono corrispettivo per una prestazione resa, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Gli obblighi di trasparenza non trovano applicazione in caso di importi complessivi nell'anno 2021 inferiori a 10.000,00 euro.

Per quanto riguarda le imprese, sussiste l'obbligo di pubblicare le informazioni rilevanti nella Nota Integrativa del Bilancio d'Esercizio, mentre le Società che redigono il Bilancio in forma abbreviata – ex art. 2435-bis C.C. – che non sono tenute alla redazione della Nota Integrativa, assolvono l'obbligo di trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni nei propri siti internet, come sopra riportato.

L'inosservanza degli obblighi di trasparenza comporta sanzioni pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000,00 euro e con la sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo della pubblicazione entro 90 giorni dalla contestazione. In carenza di tale ultimo adempimento si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute a beneficio dei soggetti eroganti.

Si ricorda che l'obbligo della trasparenza delle informazioni relative al solo anno 2020, è stato prorogato al 1° gennaio 2022 dall'art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021.

Per le informazioni relative all'anno 2021, invece, torna applicabile il termine del 30 giugno 2022.